

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

L'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 prevede che il contribuente che abbia commesso errori ed omissioni possa "ravvedersi" ossia regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti dalla legge, pagando, oltre al tributo (se dovuto) una sanzione ridotta e gli interessi al saggio legale dalla data dell'omissione/errore alla data del pagamento (ravvedimento).

A questo proposito si fa presente che le sanzioni previste dai D. Lgs. 471-472-473/1997 sono applicate nella seguente misura:

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell'imposta dovuta  
OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo minimo di euro 51,00  
INFEDELE DENUNCIA: 50% dell'imposta dovuta

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE: 3 % dal 01/01/2002 al 31/12/2003  
2,5% dal 01/01/2004 al 31/12/2007  
3% dal 01/01/2008  
1% dal 01/01/2010  
1,5% dal 01/01/2011

Dall'anno 2007 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro sull'importo finale (imposta non arrotondata + interessi non arrotondati + sanzioni non arrotondate) secondo le seguenti modalità:

per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

***La legge n. 220/2010 ha modificato le sanzioni da applicare sui versamenti a titolo di ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.*** Si riportano alcuni esempi:

Le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:

### **PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO art. 13, lettera a) e b) del D. Lgs. 472/1997, modificato dall'art. 16 del D.L. del 29/11/2008 n. 185**

**1)** Se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla scadenza prevista per il versamento del tributo, il contribuente dovrà versare:

- a) l'imposta o la differenza d'imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 3,00% (1/10 del 30%) calcolata sull'imposta (o differenza) dovuta
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta (o differenza) dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

#### **ESEMPIO.**

Un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto ICI anno 2011 – scadenza 16/06/2011 pari a 100,00 euro.

Il giorno 8 luglio 2011 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

- Imposta non versata	euro 100,00
- Sanzione pari al 3,00 % di euro 100,00	euro 3,00
- Interessi al tasso del 1,50% per 22 giorni dal 17/06/2011 al 08/07/2011 (compresi) (100,00 X 1,50 X 22) : 36.500	euro 0,09
<b>Totale</b>	<b>euro 103,09</b>

**Complessivamente il contribuente dovrà versare euro 103,00 (103,09 con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) utilizzando il bollettino ICI che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando nei campi di dettaglio (terreni agricoli, abitazione principale, aree fabbricabili e altri fabbricati) l'imposta dovuta (euro 100,00), mentre nell'importo del bollettino in alto dovrà essere indicato il totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi (euro 103,00), barrando inoltre la casella "ravvedimento" in entrambe le parti del bollettino.**

**Effettuato il versamento, il contribuente dovrà presentare al Servizio Tributi o all'URP il modello con il dettaglio dei calcoli in allegato unitamente alla fotocopia della ricevuta di versamento.**

**2) Se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, ma entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, il contribuente dovrà versare:**

- a) l'imposta o la differenza d'imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 3,00% (1/10 del 30%) calcolata sull'imposta (o differenza) dovuta, per le violazioni commesse fino al 31/01/2011; oppure la sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) calcolata sull'imposta (o differenza) dovuta per le violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011;
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta (o differenza) dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

**ESEMPIO.**

Un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto e del saldo ICI anno 2010 pari a complessivi euro 200,00 – scadenza rispettivamente 16/06/2010 e 16/12/2010.

Il termine entro il quale può ravvedersi pagando una sanzione pari al 3% è il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica anno 2010. Il giorno 21 luglio 2011 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

Acconto euro 100,00	
- Imposta non versata	euro 100,00
- Sanzione pari al 3 % di euro 100,00	euro 3,00
- Interessi al tasso del 1,00% per giorni 198 dal 17/06/2010 al 31/12/2010 (compresi)	
(100,00 X 1,00 X 198) : 36.500 =	euro 0,54
- Interessi al tasso del 1,00% per giorni 202 dal 01/01/2011 al 21/07/2011 (compresi)	
(100,00 X 1,00 X 202) : 36.500 =	euro 0,56
	<hr/>
Totale dovuto per l'acconto	euro 104,10
Saldo euro 100,00	
- Imposta non versata	euro 100,00
- Sanzione pari al 3 % di euro 100,00	euro 3,00
- Interessi al tasso del 1,00% per 15 giorni dal 17/12/2010 al 31/12/2010 (compresi)	
(100,00 X 1,00 X 15) : 36.500 =	euro 0,04
Interessi al tasso del 1,00% per 202 giorni dal 01/01/2011 al 21/07/2011 (compresi)	
(100,00 X 1,00 X 202) : 36.500 =	euro 0,55
	<hr/>
Totale dovuto per il saldo	euro 103,59

**Complessivamente il contribuente dovrà versare euro 208,00 (104,10 + 103,59 = euro 207,69 con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) utilizzando il bollettino ICI che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando nei campi di dettaglio (terreni agricoli, abitazione principale, aree fabbricabili e altri fabbricati) l'imposta dovuta (euro 200,00), mentre nell'importo del**

**bollettino in alto dovrà essere indicato il totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi (euro 208,00), barrando inoltre la casella “ravvedimento” in entrambe le parti del bollettino.**

**Effettuato il versamento, il contribuente dovrà presentare al Servizio Tributi o all’URP il modello con il dettaglio dei calcoli in allegato unitamente alla fotocopia della ricevuta di versamento.**

Si fa presente che oltre tali termini il ravvedimento operoso non è possibile, pertanto verrà effettuata direttamente dall’ufficio tributi la liquidazione dell’imposta dovuta con applicazione della sanzione pari al 30% del tributo dovuto oltre gli interessi moratori previsti per legge.

**OMESSA DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO Art. 13 lettera c) D.Lgs. 472/1997, modificato dall’art. 16 del D.L. del 29/11/2008 n. 185**

Il contribuente può ravvedersi presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine pagando contestualmente

- a) l’imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 10% (1/10 del 100% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 5,10 – 1/10 di euro 51,00) calcolata sull’imposta dovuta
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull’imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

**N.B. Il contribuente deve allegare alla denuncia fotocopia della ricevuta di versamento, indicando nelle annotazioni “ravvedimento operoso per omessa dichiarazione” e specificando le parti della somma complessivamente versata riguardanti l’imposta, gli interessi e la sanzione.**

**ESEMPIO.**

Un contribuente ha omesso la presentazione della denuncia ICI relativa all’anno 2010 (scadente contestualmente alla scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta medesimo) ed il versamento dell’acconto e del saldo ICI anno 2010 pari a complessivi euro 200,00.

Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica anno 2010 il contribuente può ravvedersi presentando la denuncia ed effettuando il versamento dell’ICI 2010 pagando una sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta.

Es: il giorno 21 settembre 2011 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

Acconto euro 100,00

- Imposta non versata	euro 100,00
- Sanzione pari al 10 % di euro 100,00	euro 10,00
- Interessi al tasso del 1,00% per giorni 198 dal 17/06/2010 al 31/12/2010 (compresi) (100,00 X 1,00 X 198) : 36.500	

Totale interessi dovuti	euro 0,54
-------------------------	-----------

Interessi al tasso del 1,00% per giorni 264 dal 01/01/2011 al 21/09/2011 (compresi) (100,00 X 1,00 X 264) : 36.500	euro 0,72
---	-----------

Totale interessi dovuti

Totale dovuto per l’acconto	<hr/> euro 111,26
-----------------------------	-------------------

Saldo euro 100,00

- Imposta non versata	euro 100,00
- Sanzione pari al 10 % di euro 100,00	euro 10,00
- Interessi al tasso del 1,00% per 15 giorni dal 17/12/2010 al 31/12/2010 (compresi)	

(100,00 X 1,00 X 15) : 36.500	
Totale interessi dovuti	euro 0,04
- Interessi al tasso del 1,00% per 264 giorni dal 01/01/2011 al 21/09/2011 (compresi)	
(100,00 X 1,00 X 264) : 36.500	
Totale interessi dovuti	euro 0,72
Totale dovuto per il saldo	<u>euro 110,76</u>

**Complessivamente il contribuente dovrà versare euro 222,00 (111,26 + 110,76 = euro 222,02 con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) utilizzando il bollettino ICI che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando nei campi di dettaglio (terreni agricoli, abitazione principale, aree fabbricabili e altri fabbricati) l'imposta dovuta (euro 200,00), mentre nell'importo del bollettino in alto dovrà essere indicato il totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi (euro 222,00), barrando inoltre la casella "ravvedimento" in entrambe le parti del bollettino.**

### **OMESSA DENUNCIA Art. 13 lettera c) D.Lgs. 472/1997, modificato dall'art. 16 del D.L. del 29/11/2008 n. 185**

Il contribuente può regolarizzare la sua posizione presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine pagando contestualmente la sanzione amministrativa pari a euro 5,10 (1/10 del minimo di euro 51,00), allegando alla denuncia fotocopia della ricevuta di versamento indicando nelle annotazioni "ravvedimento operoso per omessa dichiarazione".

#### **ESEMPIO:**

Il contribuente omette di presentare la dichiarazione ICI per l'anno d'imposta 2010, scadente contestualmente alla scadenza della dichiarazione dei redditi in via telematica anno 2010.

Il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine, pagando una sanzione pari a euro 5,10 ed allegando alla denuncia fotocopia della ricevuta di versamento.

**Anche in questo caso il contribuente dovrà utilizzare il bollettino ICI che serve per pagare l'imposta in autotassazione barrando la casella "ravvedimento" in entrambe le parti del bollettino.**

### **INFEDELE DENUNCIA E PARZIALE VERSAMENTO Art. 13, comma 1, lett. a) e b) D. Lgs. 472/1997, modificato dall'art. 16 del D.L. del 29/11/2008 n. 185**

**1)** E' possibile perfezionare la dichiarazione ICI presentata nell'anno in corso, **entro 30 giorni** dalla scadenza per la presentazione della denuncia, presentando dichiarazione rettificativa per l'anno di imposta precedente con allegata fotocopia della ricevuta di versamento scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione" e specificando le parti della somma complessivamente versata riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione, provvedendo a pagare:

- a) l'imposta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa;
- b) la sanzione pari al 5% (1/10 del 50%) calcolata sulla differenza di imposta dovuta
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## ESEMPIO

Il contribuente nell'anno 2011 ha presentato la dichiarazione ICI per l'anno 2010 indicando un terreno agricolo di valore rivalutato pari a euro 10.000,00 da cui deriva un'imposta ICI complessiva pari a euro 65,00.

In realtà si tratta di un terreno che ha un valore rivalutato pari a 20.000,00 euro dal quale deriva un'imposta ICI complessiva pari ad euro 130,00.

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni ICI (contestuale a quello per la dichiarazione dei redditi), presentando denuncia ICI rettificativa di quella appena presentata nel 2011, pagando contestualmente:

- a) la differenza d'imposta che scaturisce dalla differenza di valore del terreno cioè 65,00 euro;
- b) la sanzione del 5% sulla differenza di imposta;
- c) gli interessi dovuti sulla somma dalla scadenza del pagamento (acconto 16/06/2010 – saldo 16/12/2010) alla data in cui viene eseguito il ravvedimento (entro i termini previsti).

**2)** E' ammessa inoltre la presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione ICI, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica.

Più precisamente il contribuente può ricondurre a fedeltà la dichiarazione presentata l'anno precedente relativa al secondo anno di imposta antecedente il ravvedimento e deve, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, pagando:

- 1) la maggior imposta dovuta;
- 2) gli interessi al tasso legale;
- 3) la sanzione pari al 5% (1/10 della sanzione prevista per infedele denuncia cioè del 50%) per le violazioni commesse fino al 31/01/2011; oppure la sanzione del 6,25% (1/8 della sanzione prevista per infedele denuncia cioè del 50%) per le violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011.

Inoltre il contribuente dovrà presentare dichiarazione rettificativa scrivendo nelle annotazioni "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificando le parti della somma complessivamente versata riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione.

## ESEMPIO

Il contribuente nell'anno 2010 ha presentato la dichiarazione ICI per l'anno 2009 indicando un terreno agricolo di valore rivalutato pari a euro 10.000,00 da cui deriva un'imposta ICI complessiva pari a euro 65,00

In realtà si tratta di un terreno che ha un valore rivalutato pari a 20.000,00 euro dal quale deriva un'imposta ICI complessiva pari ad euro 130,00.

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, presentando denuncia ICI rettificativa di quella presentata nel 2010, pagando contestualmente:

- a) la differenza d'imposta che scaturisce dalla differenza di valore del terreno cioè 65,00 euro;
- b) la sanzione del 5% sulla differenza di imposta;
- c) gli interessi dovuti sulla somma dalla scadenza del pagamento (acconto 18/06/2009 – saldo 17/12/2009) alla data in cui viene eseguito il ravvedimento (entro i termini previsti).

**Si ricorda che in entrambi i casi sopra riportati il contribuente dovrà utilizzare il bollettino ICI che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando nei campi di dettaglio (terreni agricoli, abitazione principale, aree fabbricabili e altri fabbricati) l'imposta dovuta mentre nell'importo del bollettino in alto dovrà essere indicato il totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi, barrando inoltre la casella "ravvedimento" in entrambe le parti del bollettino.**